



CIRCOLARE N° 6 DEL 25 FEBBRAIO 2013

APPROFONDIMENTO DEL MINISTERO SULLE SOSTANZE ESTREMAMENTE PREOCCUPANTI (SVHC)

E' stato pubblicato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il numero di febbraio del bollettino **Ambiente e Salute – Sostanze Chimiche**.

Focus di questo numero sono le sostanze **SVHC, Substances at Very High Concern**, e cioè le sostanze altamente preoccupanti. Sono considerate tali:

- le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), categoria 1A e 1B di cui al punto 3.6 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;
- le sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) o molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) in base ai criteri indicati nell'Allegato XIII del Regolamento REACH;
- le sostanze per le quali sono scientificamente comprovati, caso per caso, effetti gravi per la salute umana o per l'ambiente, per esempio le sostanze che perturbano il sistema endocrino.

L'identificazione di queste sostanze è compito delle autorità competenti degli Stati membri o dell'**Agenzia europea per le sostanze chimiche, ECHA**, e consiste nella redazione di un fascicolo in linea con quanto disposto nell'Allegato XV del regolamento REACH.

Le parti interessate possono avanzare le proprie osservazioni sulle sostanze per le quali è stato elaborato un fascicolo. Il risultato di questa procedura porta all'identificazione di una serie di sostanze e alla creazione della cosiddetta **candidate list**.

Dopo ulteriori consultazioni si decide:

- se la sostanza in questione sarà soggetta ad autorizzazione o no;
- quali usi delle sostanze incluse nell'elenco non avranno bisogno di autorizzazione;
- la "data di scadenza" entro la quale una sostanza non può più essere usata senza autorizzazione.

L'inclusione di una sostanza SVHC nella *candidate list* comporta l'adempimento da parte delle imprese a **specifiche disposizioni** che si applicano alle *sostanze estremamente preoccupanti*:

- in quanto tali;
- se contenute in un preparato;
- se presenti in articoli.

Per le SVHC in quanto tali bisogna adempiere a quanto previsto dall'articolo 31 comma 1 del Reg. REACH. Se una SVHC è contenuta in un preparato bisogna adempiere a quanto previsto dall'Articolo 31 comma 1 lettera b) del Reg. REACH. Se una SVHC è contenuta in un articolo in conc. > 0,1% (p/p) è obbligatorio, se applicabile, adempiere a quanto previsto dall'art. 33 del Reg. REACH.

Per reperire informazioni su tutte le sostanze soggette a obblighi è stata creata la **Banca dati delle sostanze vietate o in restrizione** (al link <http://www.dsa.minambiente.it/restrizionsostanze/>) Questa raggruppa le informazioni di base sui divieti, le restrizioni e gli obblighi di autorizzazione stabiliti a livello europeo per:

- sostanze classificate Cancerogene, Mutagene e tossiche per la Riproduzione (CMR);
- sostanze Persistenti, Bioaccumulabili e Tossiche (PBT);
- sostanze molto Persistenti e molto Bioaccumulabili (vPvB);
- inquinanti organici persistenti (POP);
- sostanze lesive per lo strato di ozono.

La banca dati è concepita per facilitare la consultazione e il reperimento delle informazioni relative sostanze soggette a divieti, restrizioni e obblighi di autorizzazione adottate ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH), del Regolamento (CE) n. 850/2004 sugli inquinanti organici persistenti ("POP") e del Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato dell'ozono e viene aggiornata in base ai successivi adeguamenti degli allegati ai regolamenti citati.

La banca dati in particolare **riporta**:

- nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela;
- numero CAS, attribuito dal Chemical Abstract Service (CAS);
- tipo di pericolo, cioè la proprietà pericolosa per cui la sostanza è soggetta a limitazione, divieto, restrizione o obbligo di autorizzazione (ad.es. cancerogena);
- specifiche sulla sostanza, quali il gruppo di appartenenza (ad es. fibre di amianto) o il potenziale di riduzione dell'ozono;
- normativa di riferimento;
- normativa specifica che ha modificato o introdotto per la prima volta una limitazione, un divieto, una restrizione o un obbligo di autorizzazione;
- scheda pdf di riepilogo delle informazioni relative ad una sostanza.

Le sostanze sono ordinate nella banca dati in **ordine alfabetico** e la ricerca può essere effettuata per singola sostanza, attraverso il nome o il numero di CAS, oppure per gruppi: tipo di pericolo, specifiche della sostanza, numero di allegato alla normativa, normativa di riferimento o normativa specifica, divieto e/o restrizione.